



10 16878
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1513/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Liq./Azionista n. 1506 / del 2018
Impegno assunto Cap. 6202 / del 2018
Provvedimento 11/6/18
Asses. 11/6/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 137 /DA del 13 MAR 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo n° 1 del 15/01/2019 – Musca Francesco. Giudizio Mondello Michele/Cas. – Tar Sicilia Sez. Catania R.C. 2449/18.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Musca Francesco, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso dal sig. Mondello Michele dinanzi al Tar Sicilia;

Che con Decreto Dirigenziale n° 295 del 23/04/18 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n° 2082/18 per € 1.860,37 incluse IVA e CPA, che si allega;

Che con Decreto Dirigenziale n° 628 del 08/08/2018 è stato corrisposto all'Avv. Musca un acconto pari ad € 584,84 inclusa Iva;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 2449 del 05/12/2018 che si allega;

Considerato che l'Avv. Musca Francesco, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura a saldo n° 1 del 15/01/2019 per l'importo di € 1.242,04 compresa CPA e IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura a saldo n° 1 del 15/01/2019, che si allega in copia, dell'importo di € 1.242,04 comprese spese all'Avv. Musca Francesco c.f.MSCFNC81B17G377N con studio in Via Vittorio Emanuele, 23 – 98069 Sinagra (Me) tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT52D0200882570000103136655.
- **Dare** atto che la somma di € 33,49 costituisce economia di spesa.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi



FATTURA ELETTRONICA

17/18

15/18

DECR. INC. 295/2018
Imp. 2082/2018 cap. 42 € 1275,53

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
Progressivo di invio: **Je6P8**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0409751179**
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03170380830**
Codice fiscale: **MSCFNC81B17G377N**
Nome: **Francesco**
Cognome: **Musca**
Titolo: **Avvocato**
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Vittorio Emanuele, 23**
CAP: **98069**
Comune: **Sinagra**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **studiolegalemusca@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane -**
Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**

Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-01-15** (15 Gennaio 2019)

Numero documento: **1/FE**

Importo totale documento: **1242.04**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **47.77**

Imponibile previdenziale: **1194.27**

Aliquota IVA applicata: **0.00**

Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Saldo relativo alla Fase istruttoria**

decisionale del giudizio, calcolato come da patto sottoscritto in sede di conferimento incarico professionale per la costituzione nel giudizio di ottemperanza n. 472/18 Reg. Ric. innanzi il TAR Sicilia Sez. Catania Sez.3, promosso da Michele Mondello conclusosi con sentenza n. 2449/2018 Reg. Coll.

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **1038.50**

Valore totale: **1038.50**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Spese Generali 15%**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **155.77**

Valore totale: **155.77**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **1242.04**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Art.1, c.54-89, L. 190/2014**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1242.04**

Codice IBAN: **IT97A0200882080000103136655**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
17-18

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. MUSCA FRANCESCO nel Giudizio dinnanzi al TAR CATANIA, promosso da MONDELLO MICHELE c/ CAS

DECRETO DIRIGENZIALE N. 295 /DA del 23 APR 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. MUSCA FRANCESCO cod. fisc. MSCFNC81B17G377N l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio promosso da MONDELLO MICHELE dinnanzi al TAR CATANIA, rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A".

Che il legale di fiducia incaricato avv. MUSCA FRANCESCO ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 16/4/2018 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo complessivo di € 1860,37 inclusa CPA e IVA.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria.

Vista la nota prot. 26617 del 20/12/2017 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2018.

Vista la nota prot. 282 del 04/01/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2018 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio.

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. MUSCA FRANCESCO nato a PATTI il 17/2/1981 cod. fisc. MSCFNC81B17G377N di rappresentare e difendere il CAS, nel Giudizio dinnanzi al TAR CATANIA promosso da MONDELLO MICHELE.
- **Impegnare** la somma di € 1860,37 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 denominato "Legali notarili e vidimazioni" del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Visto: Il Direttore Generale
Ing. Leonardo Santoro



Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

2019
UFFC



**Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1280/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N° 628/DA del 08 AGO 2018

Oggetto: Liquidazione fattura di acconto n°2/PA del 07/06/2018 dell'Avv. **Musca Francesco**, relativa al giudizio **Michele Mondello** / CAS – Tar di Catania .

Premesso

Che è stato conferito all'Avv. Musca Francesco con Decreto Dirigenziale n.°295 del 23/04/2018 che si allega, l'incarico di rappresentare il CAS nel giudizio promosso da Michele Mondello dinnanzi al Tar di Catania, impegnando la somma di € 1.860,37 inclusa IVA al cap. 42 impegno n. 2082.1/2018;

Che l'Avv. Musca Francesco, ha emesso la fattura di acconto n° 2/PA del 07/06/2018 dell'importo di € 584,84 inclusa IVA;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

Visto l'art. 43 del D.lgs.118/2011, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 16657 del 25/07/2018 con la quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 Settembre 2018;

Vista la nota prot. 39341 del 31/07/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.09.2018 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri per eventuali azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale n°403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura di acconto n° 2/PA del 07/06/2018 che si allega in copia, per un importo complessivo di € 584,84 all'Avv. Musca Francesco c.f. MSCFNC81B17G377N con studio in Via Vittorio Emanuele, 23 98069 Sinagra (Me), tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT52D0200882570000103136655 utilizzando l'impegno n. 2082.1/18 assunto con DA 295/18.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti*


*Visto: Il Dirigente Generale f. f.
Ing. Salvatore Minaldi*



Pubblicato il 19/12/2018

N. 02449/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00472/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2018, proposto da Michele Mondello, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Mondello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Patti, via Ambrosoli, 6;

contro

Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sinagra, via Vittorio Emanuele, 23;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 602/2016, emessa dalla Corte d'appello di Messina, Sez. Lavoro, nel procedimento r.g. 37/2012 tra il Michele Mondello e il Consorzio Autostrade Siciliane in data 26.04.2016 e pubblicata in data 4.7.16, munita di formula esecutiva apposta in data 12.07.2016, notificata e ricevuta dal Consorzio Autostrade Siciliane in data 17.08.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Autostrade Siciliane;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza sopra citata, nell'ambito di un contenzioso di lavoro il Consorzio intimato è stato condannato, a titolo di risarcimento, al pagamento in favore del ricorrente delle somme ivi indicate.

Non essendo stata appellata, la suddetta sentenza è passata in giudicato.

Con decreto Dirigenziale n. 1330/DA del 13.12.2016, il Consorzio intimato determinava la misura del risarcimento del danno derivante dalla sentenza, da corrispondere al ricorrente, in € 19.168,00, oltre interessi legali per € 2.319,43, per un totale di € 21.847,43.

Il CAS quantificava anche le spese legali da versare al ricorrente, operando la compensazione con quelle poste a carico di quest'ultimo, in € 796,52.

Il CAS impegnava la somma di € 22.643,95 per far fronte al pagamento del risarcimento del danno, degli interessi e delle spese legali.

Il CAS ha sottoposto la somma di euro 21.847,43, sorte capitale oltre interessi, a tassazione separata ai sensi degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lett. a) e 51 del TUIR, seguendo l'interpretazione della Sent. Cass n. 20483 del 06.09.2013.

Per tale ragione, in data 13.04.2017 il CAS ha erogato, a mezzo bonifico bancario, al ricorrente, la somma di euro 18.270,46.

La somma di euro 3.516,97, pari alla differenza tra l'importo di euro 21.847,43 e la somma effettivamente versata di euro 18.270,46, sarebbe stata versata, dal CAS,

all'erario, ai sensi delle norme del TUIR sopra citate.

Il ricorrente ha adito questo Tribunale, affermando che il pagamento della somma di euro 18.270,46 non sarebbe esaustiva del diritto del ricorrente e scaturente dal titolo giudiziale citato.

All'udienza camerale del 05.12.2018 la causa è stata posta in decisione.

La sentenza della Corte d'appello ha ritenuto "congruo determinare l'entità del danno nella misura di otto dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con decorrenza 27.11.2008 fino al 10.01.2009, il tutto oltre interessi come per legge".

Il ricorrente contesta il calcolo effettuato dal CAS nel citato decreto, perché secondo il CAS il danno sarebbe "pari a 08(otto) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (gennaio 2009)", "ma poi utilizza, per il conteggio, la busta paga del mese di dicembre 2008".

Secondo il ricorrente, "il limite per la base di calcolo all'ultima mensilità, gennaio 2009, non è presente nella sentenza della Corte d'appello e per tale ragione è del tutto evidente che l'utilizzo di questo elemento della mensilità, come base di calcolo, è stata operata al di fuori di quanto previsto nella sentenza ed è arbitraria ed illegittima".

In sostanza, "il lavoratore, per quanto accertato dalla Corte d'appello, ha svolto attività lavorativa per 44 giorni intercorrenti tra il 27.11.2008 e il 10.01.2009 e il Giudice ha indicato questo periodo e non altro diverso come base di calcolo da moltiplicare per 8 (otto). Viceversa, il Cas ha utilizzato come base di calcolo solo la busta paga del mese di dicembre 2008. Per queste ragioni, il calcolo dev'essere effettuato, per come espressamente previsto nel dispositivo della sentenza, sul periodo 27.11.2008 - 10.01.2009 e non solo sul mese di gennaio 2009, rectius dicembre 2008".

Secondo tale prospettazione, il ricorrente sembra pretendere che come mensilità venga considerata l'intera retribuzione percepita in tutto il periodo di 44 giorni, che in quanto tale andrebbe moltiplicata per otto. In questi termini, la richiesta è

ovviamente del tutto infondata, perché la sentenza da eseguire fa riferimento a otto mensilità. E come mensilità non può certo intendersi tutto quanto percepito nel periodo lavorativo.

Il ricorso è semmai fondato solo nei limiti di seguito specificati.

La sentenza fa sì riferimento alla retribuzione “percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”, ma utilizza come parametro le otto mensilità “dell’ultima retribuzione globale di fatto”.

Ora, in considerazione del fatto che si è trattato di attività lavorativa svolta per soli 44 giorni in totale, tra il 27.11.2008 e il 10.01.2009, è verosimile che con l’espressione “globale” il giudice abbia voluto far riferimento all’intera retribuzione spettante per quel periodo, ma tale retribuzione va divisa in singole mensilità, da moltiplicare poi per otto.

Sulla contestazione relativa alla tassazione separata operata dal CAS, sussiste invece il difetto di giurisdizione, perché le controversie tra il sostituto di imposta e il sostituto – non coinvolgendo il rapporto di imposta – danno ingresso a una lite tra privati, la cui giurisdizione appartiene perciò al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., 07/07/2017 n.16833).

In considerazione dell’incertezza derivante dalla sentenza citata, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Terza, accoglie in parte il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto ordina al Consorzio intimato il ricalcolo delle somme per come indicato, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Dichiara il difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO